



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **41**

SEDUTA DEL **09.09.2014**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 16 MAGGIO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre, alle ore 20,30 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Alberto PASSINO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	PAPALIA Francesco	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	PASSINO Alberto	SI
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PERRONE Ginetta	SI
4)	DI LIETO Francesco	SI	12)	PICASSO Emanuela	SI
5)	GUARNIERI Rosalia	SI	13)	PLUMERI Liliane	SI
6)	GUERRA Emanuela	SI	14)	PORRO Cristina	SI
7)	MOLINERIS Eleonora	SI	15)	VIO Camilla	SI
8)	NUCERA Massimiliano	SI	16)	VIO Mariangelo	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, ANDREIS Alessandro, GHIGLIONE Tullio e VESPO Concetta.

Relaziona sull'argomento l'assessore al Bilancio avv. Paola ALLARIA, la quale illustra nel merito la pratica, evidenziandone gli aspetti di maggior rilievo e significando in particolare che essa trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni introdotte da ultimo dalla legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). Specifica nel dettaglio che l'art. 1, comma 639, dell'ora citata legge 147/2013 ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Richiama inoltre gli altri commi dello art. 1 della legge di stabilità 2014 in parola che concorrono a delineare il quadro normativo all'interno del quale l'Amministrazione Comunale è stata chiamata ad operare in materia di TASI. Segnatamente, ricorda che:

- il comma 676 fissa nell'1 per mille l'aliquota di base della TASI per gli immobili assoggettati al tributo, attribuendo ai Comuni la facoltà di ridurre, con deliberazione del Consiglio Comunale, tale aliquota fino al totale azzeramento della stessa;
- il comma 677 prevede che i comuni possono anche determinare un'aliquota maggiore di quella di cui al comma 676, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili, fermo restando che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno possono essere superati i limiti sopra stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico della TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- il comma 683 prevede che le aliquote della TASI, da approvare in conformità con i servizi comunali indivisibili ed i relativi costi da individuare nel regolamento comunale, possono essere differenziate in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 688 dispone che per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel predetto sito informatico del Ministero alla data del 18 settembre 2014; a tale scopo, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Rileva quindi che in definitiva le norme sopra citate prevedono l'obbligo di approvare le aliquote della TASI entro il 10.09.2014, separatamente dall'approvazione del bilancio il cui termine è fissato al 30.09.2014.

Riferisce infine che, alla luce delle disposizioni brevemente richiamate e delle simulazioni effettuate, l'Amministrazione ha ritenuto di determinare le aliquote TASI e le relative detrazioni nelle misure indicate ai punti 1) e 2) della proposta di deliberazione in approvazione e così sintetizzabili:

- abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, nonché per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge n. 22.12.2011 n. 214: aliquota del 2,4 per mille;
- detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare nonché per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi del citato art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011: di Euro 50,00 per ogni figlio, residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di Euro 200,00; la predetta detrazione è maggiorata di Euro 50,00 qualora il figlio di cui sopra abbia una disabilità riconosciuta ai sensi della legge 05.02.1992 n. 104; di Euro 50,00 per i soggetti passivi del tributo, di età non inferiore ad anni 65.

Ricorda in proposito che per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Aggiunge che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Fa presente che le motivazioni di carattere politico sottese alle scelte sopra descritte vanno ricercate nella tutela della famiglia intesa nella sua accezione più ampia (comprensiva di figli, categorie deboli, cittadini di età superiore a 65 anni), nella tutela delle attività produttive a causa della grave crisi finanziaria con la previsione dell'esenzione delle stesse dalla TASI, nel contenimento della spesa pubblica con la previsione di risparmi per Euro 200.000,00.

Riconosce da ultimo che si tratta di una relazione dal taglio prevalentemente tecnico-politico e che per eventuali chiarimenti di ordine esclusivamente tecnico potranno essere rivolti eventuali quesiti al dirigente dell'Area Finanziaria dott. Salvatico, il quale è presente in sala.

Aperta la discussione, intervengono successivamente:

DI LIETO: il quale, prima di intervenire nel merito della pratica, chiede di poter produrre un emendamento scritto alla proposta di deliberazione in esame, volto ad una modifica di alcune aliquote della TASI.

Si dà atto che a questo punto l'emendamento, su disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, viene consegnato al Segretario Comunale per essere depositato agli atti del Consiglio e per essere poi allegato alla deliberazione in oggetto.

DI LIETO: il quale, proseguendo il proprio intervento, dichiara che il Movimento 5 Stelle è contrario alla TASI in quanto tributo che colpisce in maniera incisiva tutti i cittadini pur in un momento di grave crisi dell'intero Paese. Ciò precisato, propone tuttavia, alla luce delle norme che ne prevedono l'istituzione, di estendere la TASI anche ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti immobili merce), che invece nella proposta di deliberazione oggi in approvazione sono esentati dal tributo stesso.

PORRO: la quale ricorda che nel corso del 2013 il Comune ha approvato le aliquote dell'IMU per le abitazioni principali e che il Governo centrale presieduto da Letta, avendo azzerato i trasferimenti ai Comuni per l'IMU prima casa, ha introdotto nel nostro ordinamento la TASI affinché i Comuni stessi possano reperire le risorse necessarie per i propri bilanci. Quanto alla proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nell'odierna seduta, dichiara di non poterla condividere, non trovando in essa nulla di razionale, logico ed equo. Rileva infatti che a suo avviso sono state agevolate per ben due volte solo due determinate categorie di soggetti, mentre ne sono state duramente colpite le altre. Si sofferma sulle ipotesi di detrazioni riportate nell'atto in esame, ravvisando in esse elementi di disparità di trattamento tra cittadini: osserva in particolare che sono previste detrazioni per soggetti aventi figli di età inferiore a 26 anni, con ulteriore maggiorazione qualora si tratti di figli con disabilità grave ai sensi della legge 104/1992, nonché per soggetti di età superiore a 65 anni, e che le detrazioni previste non operano per chi sia titolare su tutto il territorio nazionale di diritti reali, compresa la nuda proprietà, su altro immobile ad uso abitativo. Alla luce di tali previsioni, chiede all'ass. Allaria se sia stato compiuto un censimento delle persone colpite da disabilità grave, se sia stato considerato che non beneficranno della detrazione coloro che, pur avendo per ipotesi tre figli a carico, sia titolare anche solo di una minima parte di diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito in comune assai lontano da Albenga, se sia stato tenuto conto che potranno invece giovare della detrazione coloro che, pur essendo nelle medesime condizioni familiari dei soggetti di cui sopra, siano proprietari di un fabbricato destinato ad uso industriale, se infine gli Uffici comunali competenti abbiano compiuto una stima di quanti cittadini potranno fruire delle detrazioni. Saggiunge che il gettito teorico derivante dall'applicazione della TASI per l'anno 2014 è stimato nell'importo di Euro 2.988.000,00, pari a oltre il 40% in più di quello risultante a consuntivo dall'applicazione dell'IMU per l'anno 2012, giudicando inspiegabile tale maggior carico tributario posto a danno dei cittadini. Conclude dichiarando che l'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto determinare le aliquote TASI in maniera più equa, in modo da spalmare il tributo tra tutti i cittadini.

MOLINERIS: la quale propone che, vista la natura eminentemente tecnica dei quesiti posti dal cons. Porro, la seduta prosegua in maniera informale con la partecipazione del dott. Salvatico.

PRESIDENTE: il quale, accogliendo la proposta così formulata, alle ore 21.50 dispone la sospensione dei lavori e la prosecuzione in seduta informale, invitando il dott. Massimo Salvatico ad entrare nell'emiciclo.

I lavori a questo punto proseguono in seduta informale con l'intervento del dott. Massimo Salvatico, Dirigente dell'Area Finanziaria, il quale fornisce le proprie risposte alle richieste di chiarimenti e precisazioni poste dai consiglieri comunali interessati.

Si dà atto che nel corso della seduta informale il dott. Salvatico, espressamente interpellato al riguardo a norma del vigente Regolamento comunale del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, esprime parere di regolarità tecnica e contabile sull'emendamento proposto dal cons. Di Lieto.

Terminato l'intervento del dott. Massimo Salvatico, il Presidente del Consiglio Comunale ringrazia il dirigente per la collaborazione.

A questo punto alle ore 22.25 i lavori riprendono in seduta formale.

Il Presidente invita il Segretario Comunale a rifare l'appello per la verifica dei presenti.

Il Segretario Comunale procede all'appello, all'esito del quale risultano presenti il Sindaco e tutti gli altri consiglieri.

Il Presidente, prendendo atto della presenza del numero legale, invita a procedere con la discussione della pratica.

SINDACO: il quale riconosce che in un momento, come quello attuale, di crisi economica per la città e per l'intero Paese qualsiasi scelta è sofferta e dolorosa; precisa altresì che lo stato di difficoltà in cui versano le casse comunali non è attribuibile alla precedente Amministrazione. Ciò premesso, evidenzia che il costo della TASI è stato stimato nell'ammontare di Euro 40,00 per famiglia e che ciò non avrà a suo avviso conseguenze devastanti sui cittadini, soprattutto in quanto affiancato da un sistema di detrazioni giusto e perequativo. Sottolinea in particolare che l'esenzione dalla TASI a favore delle attività produttive rappresenta un messaggio e un segnale nei confronti di chi opera nel mondo imprenditoriale al fine di assicurarne il mantenimento e promuoverne lo sviluppo; aggiunge che allo stesso modo l'esenzione dal tributo dei fabbricati destinati ad abitazione e invenduti riguarda non solo le imprese costruttrici ma anche i lavoratori delle stesse, soprattutto nell'attuale fase di crisi dell'edilizia e di stasi del mercato immobiliare, precisando che la finalità dell'esenzione è di agevolare il sistema economico nel suo complesso. Per tali ragioni ritiene che l'emendamento proposto dal cons. Di Lieto non possa essere accolto.

CIANGHEROTTI: il quale afferma che la deliberazione posta in votazione è un bluff. Rammenta che essa trae origine dal fatto che i governi di centro-sinistra che si sono di recente succeduti alla guida del Paese (Letta prima, Renzi poi), avendo deciso di non trasferire risorse ai Comuni, hanno attribuito ad essi la facoltà di istituire un nuovo tributo (la TASI appunto), con i soli limiti del minimo dell'1 per mille e del massimo del 2,5 per

mille. Rileva che all'interno di questo quadro normativo l'attuale Amministrazione Comunale si è mossa al solo scopo di reperire le risorse mancanti necessarie a garantire la parità di bilancio, senza alcun serio calcolo sul costo dei servizi indivisibili e sull'impatto sui cittadini. Ritiene pertanto che si tratti di una delibera incomprensibile e che le detrazioni previste costituiscano solo uno specchietto per le allodole: in tal senso giudica come politica la determinazione dell'aliquota dello 0,75 per mille per gli immobili non rientranti nelle altre fattispecie assoggettate a tributo, discriminatoria la scelta di tassare alcune attività commerciali e di esonerarne altre, un'inutile complicazione per gli Uffici la previsione introdotta dal punto 3) della deliberazione con la quale si suddivide il tributo nella misura del 10% a carico dell'occupante dell'immobile e nella misura del 90% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa. Aggiunge che a suo parere risponde a logiche poco encomiabili la decisione di esentare dalla TASI gli alloggi invenduti dai costruttori, i fabbricati rurali ad uso strumentale e le piccole attività commerciali, a danno della maggioranza delle famiglie di Albenga gravate invece dal nuovo tributo. A precisazione di quanto appena affermato, fa presente che tra gli immobili esentati sono incluse le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri), C4 (esercizi sportivi), C5 (stabilimenti balneari) e che sono invece tassati allo 0,75 per mille i magazzini e locali di deposito (C2), le rimesse e i box (C6), le tettoie chiuse o aperte (C7) e tutti i D che sono, sommariamente, opifici, alberghi, teatri, cinematografi, case di cura, istituti di credito, etc. Dichiaro pertanto che da un'Amministrazione targata PD si sarebbe aspettato una più equa distribuzione del carico fiscale e suggerisce di utilizzare, a modifica delle scelte così operate, l'ISEE quale criterio correttivo nella determinazione delle esenzioni.

DI LIETO: il quale prende la parola per evidenziare, con riferimento all'intervento del Sindaco, che le situazioni di difficoltà economica sono attraversate anche dai lavoratori cassaintegrati e che pertanto il ragionamento svolto dal Sindaco stesso non può essere condiviso, ravvisandosi nelle decisioni adottate una chiara disparità di trattamento.

MOLINERIS: la quale precisa che la proposta di deliberazione posta in approvazione ha ad oggetto la rettifica delle aliquote TASI già determinate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 16.05.2014 e che essa si inserisce all'interno di un complesso sistema di riorganizzazione dei tributi locali cui anche il Comune di Albenga è tenuto ad uniformarsi. Riconosce di non essere contenta di dover applicare un simile tributo, così come certamente non era contenta la precedente Amministrazione allorquando ha determinato le aliquote dell'IMU nella misura massima, evidenziando che si tratta di un sacrificio determinato dalla sola necessità di far fronte alle condizioni di difficoltà economica e finanziaria nelle quali questo Ente si è venuto a trovare e che in ogni caso nella determinazione delle aliquote TASI e delle esenzioni si è cercato di tutelare le famiglie e le attività produttive.

Chiusa la discussione, si procede poi alle dichiarazioni di voto, e ciò come segue:

GUARNIERI: la quale si dice preoccupata del fatto che nessun esponente del PD sia intervenuto per esprimere la propria opinione sulla TASI, per poi precisare, in replica al cons. Molineris, che la precedente Amministrazione non ha determinato l'aliquota IMU nella misura massima. Osserva che con la proposta di deliberazione in votazione viene

richiesto ai cittadini un gettito superiore alle effettive necessità dell'Ente, imponendo ai contribuenti il versamento di Euro 800.000,00 oltre il necessario. Si dichiara quindi contraria all'approvazione del provvedimento.

NUCERA: il quale si rammarica di non aver potuto ascoltare il parere del PD sul tema. Pur avendo apprezzato l'attenzione verso le categorie produttive, ritiene che siano stati ingiustamente esclusi dall'esenzione altri soggetti quali gli uffici e i disoccupati e che pertanto si asterrà dalla votazione.

PORRO: la quale ribadisce che la deliberazione non tiene conto delle categorie deboli, aggiungendo che pagare tutti significa pagare meno e che non è chiaro quante famiglie fruiranno delle detrazioni. Anticipa pertanto il voto contrario del proprio gruppo consiliare.

BOSCAGLIA: il quale annuncia il voto favorevole sulla pratica.

PASSINO: il quale anticipa il voto favorevole del gruppo consiliare cui appartiene.

DI LIETO: il quale annuncia il voto contrario sulla proposta di deliberazione, in quanto introduce una inaccettabile disparità di trattamento tra i cittadini.

MOLINERIS: la quale dichiara che il Gruppo consiliare cui appartiene esprimerà voto favorevole all'approvazione della pratica;

CIANGHEROTTI: il quale anticipa il voto contrario del gruppo consiliare di Forza Italia, in quanto la deliberazione non tiene conto dell'ISEE quale elemento correttivo per la determinazione delle esenzioni e delle detrazioni della TASI.

GUERRA: la quale anticipa il voto convintamente favorevole del gruppo consiliare del PD, tenuto conto che la deliberazione proposta è frutto di una scelta politica ed è coerente con i programmi enunciati durante la campagna elettorale, volta come è ad agevolare le attività produttive e le famiglie. Ricorda che si la cittadinanza ha voluto che tale scelta, peraltro largamente condivisa, fosse compiuta proprio dall'attuale maggioranza premiandola in occasione delle ultime consultazioni elettorali.

Prima di procedere alla votazione sul testo della deliberazione in oggetto, viene posto in votazione, ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento comunale del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, l'emendamento proposto dal cons. Di Lieto, emendamento che - come sopra rilevato - viene allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 17
Astenuti:	n. 1
(Nucera)	
Votanti:	n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 5

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Perrone, Porro)

Voti contrari alla proposta: n. 11

(Sindaco Cangiano, Arnaldi, Boscaglia, Guerra, Molineris, Papalia Passino, Picasso, Plumeri, Vio Camilla, Vio Mariangelo)

il Presidente dichiara che l'emendamento non viene approvato.

Quindi, non avendo altri chiesto di intervenire,

IL CONSIGLIO COMUNALE

INTESA la relazione introduttiva dell'assessore al Bilancio avv. Paola ALLARIA;

TENUTO CONTO degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014 che ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639, che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 669 a 702 della succitata legge n. 147/2013, recanti la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATO, in materia di tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), l'art.1 della legge 147/2013 ed in particolare:

- il comma 676 che stabilisce per gli immobili assoggettati al tributo un'aliquota di base pari all'1 per mille attribuendo ai comuni la facoltà di diminuire, con delibera del Consiglio Comunale, tale aliquota fino al totale azzeramento della stessa;
- il comma 677 che prevede che i comuni possono anche determinare un'aliquota maggiore di quella di cui al comma 676, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili (6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e 10,6 per mille per gli altri immobili); per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno possono essere superati i limiti su stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico della TASI equivalenti o inferiori a quelli determinati con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;

- il comma 678 che dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dal 2014 esenti dal pagamento dell'IMU, l'aliquota massima della TASI non può comunque essere superiore all'1 per mille;
- il comma 683 che prevede che le aliquote della TASI, da approvare in conformità con i servizi comunali indivisibili individuati nel regolamento comunale ed i relativi costi, possono essere differenziate in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 688, il quale dispone che: *“ Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, **i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.** Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.”*
- il comma 702 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale per la gestione del Tributo per i servizi indivisibili approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 16 maggio 2014;

ATTESA, pertanto, la necessità di adottare le relative deliberazioni entro e non oltre il termine del 10 settembre 2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 16 maggio 2014 con la quale sono state determinate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

TENUTO CONTO della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese relative ai servizi indivisibili forniti dal Comune, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, ma anche di prevedere misure a sostegno delle famiglie, delle politiche abitative e delle attività economiche presenti sul territorio comunale, rideterminando le aliquote ed introducendo detrazioni per l'anno 2014, al fine di perseguire una politica tributaria attenta alle esigenze dei propri cittadini, pur nella necessità di reperire adeguate risorse al bilancio comunale, da destinare ai servizi indivisibili medesimi, il cui costo è decisamente superiore agli introiti della tassa;

VALUTATA l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, aumentando i limiti massimi di cui all'ultimo periodo del citato comma ad esclusione delle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, prevedendo detrazioni di imposta ed aliquote tali da generare effetti sul carico di imposta TASI inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU dell'anno 2012 relativamente a tali tipologie di immobili;

PRESO ATTO che, sulla base dei valori desumibili dalle simulazioni TASI sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero delle Finanze (tratti dall'archivio degli immobili censiti in catasto, opportunamente integrati con le informazioni dei soggetti proprietari che dichiarano redditi aggiornati all'anno 2012) e degli introiti registrati presso la Tesoreria Comunale, è possibile ottenere la seguente tabella, dalla quale si evince il rispetto delle disposizioni di cui al citato comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013:

GETTITO IMU "ABITAZIONE PRINCIPALE" - ANNO 2012 (consuntivo) *	€ 2.135.571,86
TRASF. STATO IMU "ABITAZIONE PRINCIPALE" - ANNO 2013	€ 2.153.059,18
GETTITO TEORICO TASI 2014 "ABITAZIONE PRINCIPALE" CON ALIQUOTA MASSIMA 3,3 (2,5 + 0,8) PER MILLE	€ 2.988.296,86
GETTITO TASI 2014 "ABITAZIONE PRINCIPALE" CON ALIQUOTE E DETRAZIONI PREVISTE NEL BILANCIO 2014 (inferiore a *)	€ 1.968.000,00

GETTITO TASI 2014 "ALTRI FABBRICATI" PREVISTO NEL BILANCIO 2014	€ 1.020.000,00
TOTALE GETTITO TASI 2014 PREVISTO NEL BILANCIO 2014 (non superiore al gettito teorico TASI 2014 su abitazione principale)	€ 2.988.000,00

CONSIDERATO, altresì, di prevedere una particolare agevolazione, attesa la difficile situazione congiunturale dell'economia locale e nazionale, al fine di favorire i proprietari di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, le piccole attività commerciali ed artigianali cittadine ed i fabbricati rurali, azzerando l'aliquota TASI a favore delle categorie sopra individuate;

RITENUTO, pertanto, di prevedere, per l'anno 2014, l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili:

- per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), pari al 2,4 per mille, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e per le unità immobiliari assimilate ai sensi del richiamato art. 13, comma 2;
- per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari al 2 per mille, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e per le unità immobiliari assimilate ai sensi del richiamato art. 13, comma 2;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,0 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, pari allo 0,0 per mille;
- per le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1, C/3, C/4 e C/5, pari allo 0,0 per mille, azzerando cioè l'aliquota di base dell'1 per mille;
- per gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie, pari allo 0,75 per mille;

DATO ATTO che il presente atto stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri preliminari dei Responsabili dei servizi competenti;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 17
Astenuiti: n. 1
(Nucera)
Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 11
Voti contrari alla proposta: n. 5
(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Perrone, Porro)

DELIBERA

- 1) DI DETERMINARE**, a parziale rettifica della deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 16 maggio 2014, le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per l'anno 2014:

<p>Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze, nonché per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:</p> <ul style="list-style-type: none">a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e relative pertinenze;c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative pertinenze;d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica e relative pertinenze.	<p>2,4 per mille</p>
--	-----------------------------

Abitazioni principali dei soggetti passivi classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e succ. modificazioni	0,00 per mille
Unità immobiliari comprese nelle categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5	0,00 per mille
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	0,75 per mille

2) DI APPROVARE le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del possessore e del suo nucleo familiare nonchè per le altre unità immobiliari escluse dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, si detraggono:
 - a) € 50,00 per ogni figlio, residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 200,00; predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 qualora il figlio di cui sopra abbia una disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata dalla competente Commissione Medica;
 - b) € 50,00 per i soggetti passivi del tributo, di età non inferiore ad anni 65;
- detrazioni di cui ai punti a) e b) competono esclusivamente a condizione che il soggetto passivo del tributo non sia titolare su tutto il territorio nazionale di diritti reali, compresa la nuda proprietà, su altro immobile ad uso abitativo; la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) DI DISPORRE che il tributo è versato dall'occupante dell'immobile, nella misura del 10% dell'ammontare dello stesso; la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare come previsto dal vigente regolamento comunale;

4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per

pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- 5) **DI DARE ATTO** che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, a parziale copertura dei costi già determinati nella richiamata deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 16 maggio 2014;
- 6) **DI FAR RINVIO** a quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nei regolamenti IMU e TASI ed alle disposizioni di legge vigenti;
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 17
Astenuiti: n. 1
(Nucera)
Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 12
Voti contrari alla proposta: n. 4
(Ciangherotti, Guarnieri, Perrone, Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

PARERE TECNICO


Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012 n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)

Infine, essendosi esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alle ore 23 del 09.09.2014, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Consigliere comunale Francesco Di Lieto

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco Avv. Giorgio Cangiano

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione consiliare n. 41 del 09 Settembre 2014 avente per oggetto *“parziale rettifica della deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 16 maggio 2014 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ai sensi dell’art.1 della legge 147/2013, per l’anno 2014”*

PREMESSO

- che il regolamento comunale per la riscossione della TASI e le aliquote di riferimento sono state approvate con deliberazione n.12 e n. 13 del 16 Maggio 2014 del Commissario Straordinario, Dott. Montella.
- che riteniamo l’istituzione della TASI una tassa patrimoniale celata, la quale va in contrasto con l’art. 53 della Costituzione della Repubblica - *Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.* - ma, altresì, siamo consapevoli della necessità per il Comune di far fronte ai tagli governativi ai trasferimenti col fine di garantire i servizi indivisibili alla cittadinanza
- che siamo in attesa di conoscere la situazione economica del Comune di Albenga attraverso il Bilancio previsionale 2014, non ancora depositato

RILEVATO

- che l’aliquota proposta per *“Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”* sia pari a 0,00 per mille

Il Consigliere Comunale PROPONE

- di modificare la proposta di deliberazione n.41 del 9 Settembre 2014 avente per oggetto *“parziale rettifica della deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 16 maggio 2014 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ai sensi dell’art.1 della legge 147/2013, per l’anno 2014”* come di seguito:
 - o Sostituire l’aliquota dello 0,00 per mille con 2,4 per mille per i *“Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”*
- Che la maggiorazione del gettito TASI, generata dalla rimodulazione della suddetta aliquota, venga destinata ad altre attività di interesse pubblico o, demandando il calcolo agli uffici di Ragioneria del Comune, venga utilizzata per ridurre parzialmente le altre aliquote.

Albenga, 09/09/2014

Consigliere Francesco Di Lieto
francesco.dilieto@comune.albenga.sv.it





Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **41** in data **09.09.2014**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Alberto PASSINO)



IL SEGRETARIO GENERALE
(D^{ssa} Anna NERELLI)

<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>1396</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p><u>10 SET 2014</u></p> <p>Albenga, <u>10 SET 2014</u></p> <p> IL SEGRETARIO GENERALE</p> 	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____, non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	--